



Città di Gardone Val Trompia

TEL.: 030/8911583 – FAX: 030832706-C.F. n° 00304530173-P.IVA n°: 00553520982

UFFICIO TECNICO

Lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione del Centro Sportivo Readaelli del Comune di Gardone Val Trompia.

Incarico di servizio tecnico per la progettazione in unico livello della preliminare/definitiva/esecutiva, la direzione lavori, la regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione del Centro Sportivo Readaelli del Comune di Gardone Val Trompia.

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO DI INCARICO

Tra

- il Comune di Gardone V.T.,) con sede in Via Mazzini 2 – Gardone V.T. (provincia di BS), codice fiscale 00304530173 e partita IVA 00553520982, nella persona dell'Arch. Claudio Baldussi, in qualità di Dirigente Tecnico soggetto competente alla stipula del contratti ai sensi del art. 107 del D.Lgs 267/2000, di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**», e
- il signor **Vassalli Dario**, iscritto all'Ordine Periti Industriali della provincia di Brescia al n.1277 , libero professionista, con studio / sede inbagnolo Mella (BS), via/piazza leno, 9/C (codice fiscale VSSDRA79M10B157Q) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico incaricato**», il quale agisce per conto

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello STUDIO TECNICO VASSALLI PROGETTAZIONE E CONSULENZE IMPIANTI ELETTRICI DARIO VASSALLI codice fiscale VSSDRA79M10B157Q , partita IVA 02488440989);

Premesso

che con determinazione dirigenziale n. 142 ST/395 GEN del 07/08/2019 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

Si conviene e si stipula quanto segue:

1.1 Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 46 del del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 con particolare riferimento alla progettazione, direzione lavori e regolare esecuzione dei Lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione del Centro Sportivo Redaelli del Comune di Gardone Val Trompia.
2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto consiste nella riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica del campo da calcio a sette del centro sportivo Redaelli ed, in base alle valutazioni economiche preliminari ed allo stanziamento di cui all'art. 30 del decreto legge 34 del 30.04.2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 pari a € 90.000,00, ad eventuali ulteriori interventi di riqualificazione del Centro Sportivo stesso. In particolare verrà data priorità al nuovo viale di accesso al campo in erba sintetica, ai campi da tennis ed al parco dello chalet.

Durante la progettazione qualora i costi di intervento, derivanti da una più dettagliata analisi, risultassero maggiori rispetto allo stanziamento il progettista provvederà a redigere comunque il progetto esecutivo dei singoli interventi inserendoli come modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti fino alla concorrenza di € 90.000,00.

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016 e alle linee guida approvate dall'ANAC.
5. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: **XXXX**;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **XXX**.

1.2 *Obblighi legali*

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i., limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale.
3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici comunali. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

1.3 *Descrizione delle prestazioni*

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori consistono nelle seguenti attività:

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900	51%	0,0459
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100	51%	0,0051
Sommatória		0,1000		0,0510

La relazione del progetto preliminare dovrà indicare le diverse alternative progettuali possibili ed individuare quella che meglio bilancia il rapporto qualità, manutenzione, consumo, prezzo in ottica di ciclo di vita. La relazione dovrà contenere anche la stima dei costi individuando così gli interventi ulteriori a quello del campo sportivo del Centro Redaelli da progettare nei successivi livelli.

b.III) PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500	51%	0,0765
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500	51%	0,0255
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200	51%	0,0102
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300	51%	0,0153
Sommatória		0,2500		0,1275

Il progetto esecutivo dovrà rappresentare ogni dettaglio in modo da garantire all'impresa l'autonoma realizzazione egli interventi progettati. Tale livello costituisce l'ingegnerizzazione dell'intervento.

Considerata la tipologia del progetto e l'importo dei lavori verrà redatto un unico livello di progettazione previa acquisizione del documento che indichi le alternative progettuali che meglio soddisfino le esigenze in termini di investimento e di ciclo di vita utile dell'impianto.

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200	53%	0,1696
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300	53%	0,0159
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,0200	53%	0,0106
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0350	53%	0,0186
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400	53%	0,0212
Sommatória		0,4450		0,2359

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)	0,1800	53%	0,0954
Sommatória		0,1800		0,0954

2. Il tecnico incaricato provvederà inoltre:

- A coordinare le fasi preliminari di rilievo al fine di ottenere i dati necessari per la progettazione esecutiva;
- a formulare risposte ai quesiti tecnici che verranno effettuati durante la fase di affidamento dei lavori nei tempi previsti dal bando;
- a partecipare alle riunioni organizzative e alle conferenze dei servizi.

1.3.1 Progettazione

3. Gli elaborati progettuali dovranno essere predisposti secondo le indicazioni del D.P.R. 207/2010.

Particolare riguardo dovrà essere posto nella stesura del cronoprogramma al fine di coordinare gli interventi con le attività calcistiche e dell'associazione Ac Valtrompia. Il progetto esecutivo dovrà essere comprensivo di tutte le relazioni tecniche e di calcolo degli impianti e recepire le indicazioni tecnico economiche derivanti da pareri, indagini e autorizzazioni di enti.

Il Capitolato speciale d'appalto dovrà essere redatto nel rispetto della normativa vigente all'atto dell'approvazione del progetto tenuto conto anche delle linee guida ANAC. Il piano di manutenzione costituito dal programma di manutenzione, dal manuale di manutenzione e il manuale d'uso dovrà essere redatto per ogni elemento tecnico e aggiornato al termine dei lavori.

4. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- b) deve controdurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- c) deve controdurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;
- e) dichiara di aver preso visione dell'attività progettuale precedentemente svolta, con particolare riferimento al progetto definitivo approvato con D.G. n. 143 del 03.11.2016 e di accettarla senza riserve.
- f) deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa in fase di progettazione definitiva esecutiva, il Prezziario della Provincia di Brescia o di Regione Lombardia integrando i prezzi non previsti mediante specifica analisi.

g) deve redigere il computo metrico estimativo del progetto esecutivo con un dettaglio tale da associare ogni singola voce alla categoria SOA di riferimento, alla tipologia di intervento (elettricista, idraulico, etcc...), ai singoli corpi d'opera definiti con il responsabile del procedimento. Il computo metrico estimativo dovrà essere dotato di quadri sintetici che individuino i costi di ogni singolo copro d'opera, per tipologia, per categoria SOA. Sulla base delle categorie SOA identificate dovranno essere indicate nel capitolato speciale d'appalto le categorie scorporabili, subappaltabili, etc con le relative percentuali.

5. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:

- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva, relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;
- b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.

6. Le opzioni progettuali relative agli interventi su immobili diversi dal centro Redaelli dovranno avere autonomi elenchi prezzi unitari, computi metrici estimativi, tavole e condizioni minime contrattuali (tempi intervento, psc, etc..)

7. Il tecnico si impegna a propria cura e spese ad effettuare i sopralluoghi preliminari necessari per la comprensione degli impianti esistenti sia in termini di linee, quadri, lampade, passaggi utilizzabili, interferenza, etc....

8. L'elenco prezzi unitari dovrà fare riferimento a voci di prezziari esistenti oppure andrà effettuata l'analisi del prezzo.

Nella relazione di progetto preliminare dovrà essere indicato un prospetto sinottico di confronto tra le diverse tipologie di lampada con conseguente valutazione del miglior prodotto

1.3.2 Direzione dei lavori

1. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

2. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3. La direzione dei lavori e la tenuta della contabilità dovranno essere svolte secondo quanto previsto nel D.P.R. 207/2010. In particolare il direttore dei lavori dovrà accettare tutte le

forniture e i materiali previsti in progetto con apposito verbale scritto e organizzare un archivio di tutte le schede tecniche, nonché produrre tutte le dichiarazioni necessarie relative alla corretta posa in opera. La DL dovrà conformarsi a quanto previsto nel D.M. 49/2018.

4. La D.L. dovrà consegnare i lavori entro il 31/10/2019.

1.3.3 Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008

Considerata la tipologia di intervento non risulta ad oggi necessaria la progettazione della sicurezza in quanto si prevede la presenza di una sola impresa.

1.3.4 Certificato di regolare esecuzione

Al termine dei lavori il Direttore dei lavori dovrà redigere il Certificato di regolare esecuzione. Tale certificato dovrà contenere tutta la cronistoria dell'intervento e ad esso dovranno essere allegati il piano di manutenzione aggiornato e il fascicolo di fabbricato organizzato di tutti gli atti tecnico/contabili, i pareri e le autorizzazioni che si siano rese necessarie per la realizzazione dell'opera. Il professionista dovrà consegnare all'atto della Regolare Esecuzione una copia cartacea e digitale organizzata per cartelle/fascicoli secondo quanto concordato con il RUP. La documentazione fotografica di cantiere dovrà essere archiviata secondo codifiche chiare e comprensibili degli interventi eseguiti.

1.4 *Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico*

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ⁽ⁱ⁾ e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:
 - a) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del Tecnico incaricato, fermo restando responsabilità per errori materiali;
 - b) progettazione, direzione e coordinamento di eventuali opere complementari
 - c) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

1.5 Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo. ⁽ⁱⁱ⁾
3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);
 - b) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, DCF (Primus Certus), senza protezione da lettura e da scrittura; di particolare rilievo la restituzione di documenti contabili in un formato compatibile con Primus 100 versione 100D.
 - c) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c);
 - d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati e documenti *as built* sia in copia cartacea che digitale (sia i file matrice che in pdf).
5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.
7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:
 - a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto e dell'allegato Schema di parcella;
 - b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché il d.m. (giustizia) 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

1.6 Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

1.7 Durata dell'incarico e termini

1. Le prestazioni decorrono dalla data di aggiudicazione della prestazione.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di progettazione (PN.1) di cui all'articolo 1.3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

	Fasi prestazionali	<i>giorni</i>	<i>giorni (in lettere)</i>
b.l)	<input type="checkbox"/> Progettazione preliminare		23.09.2019
c.l)	<input type="checkbox"/> Esecuzione dei lavori	75	settantacinque
d.l)	<input type="checkbox"/> Verifiche e collaudi	30	trenta

3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti.

Il primo intervento da realizzarsi sarà il campo sportivo del Centro Redaelli.

4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

5. I termini di cui ai commi 2 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;

b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;

c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;

d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

6. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
7. I termini di cui al comma 6 non decorrono nei periodi di legittima sospensione dei lavori, pertanto restano sospesi dalla data del verbale di sospensione e riprendono a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dell'Amministrazione committente. La sospensione dei termini non opera se la sospensione dei lavori dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili al Tecnico incaricato o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione dei lavori.
8. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
9. Successivamente alla consegna degli elaborati per ogni livello di progettazione l'Amministrazione committente precede alla verifica del progetto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs n. 50 del 2016. Solo ad avvenuta verifica positiva di ciascun livello di progettazione lo stesso livello è approvato dall'Amministrazione committente

1.8 Penali

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 1.11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 1.7.
2. le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase.
3. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

- a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto; ⁽ⁱⁱⁱ⁾
- b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 6. ^(iv)
4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
5. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

1.9 Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in

qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

1.10 Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 1.3, o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 1.3.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;
- i) reati accertati ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, anche se riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;
- l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

1.11 Determinazione dei corrispettivi

1. è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte nel presente disciplinare e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, come segue:

RIEPILOGO		
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Di cui costo del personale
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	1.643,39	838,13
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	4.108,47	2.095,32
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	7.313,07	3.875,93
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	2.958,09	1.567,79
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	16.023,01	8.377,16

*Vedasi schema di parcella allegato

L'importo dei lavori stimato comprensivo delle opzioni è pari ad € 83.000,00

L'importo negoziato tra la Stazione Appaltante ed il Tecnico, considerata la tipologia, l'importo, il grado di complessità è pari ad € XXX oltre Oneri previdenziali ed IVA pari al 15% sulla prestazione principale

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	
TOTALE	

Tale prestazione verrà liquidata secondo le seguenti modalità:

2. Fatto salvo quanto previsto diversamente dal presente disciplinare, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.
3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
4. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle varie fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse, come previsto nell'Allegato Schema di Parcella.
5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, ^(v) proporzionalmente secondo l'incidenza del loro importo come determinato nell'Allegato «CP».
6. Gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 6 in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva, quale primo livello di progettazione affidato al Tecnico incaricato.
7. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

1.12 Adeguamento dei corrispettivi

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dall'Allegato schema di parcella.
2. il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei casi di:
 - a) affidamento di prestazioni non previste in origine;
 - b) incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione

committente nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo;

c) varianti di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 50 del 2016, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente;

d) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dall'accoglimento di riserve dell'esecutore riconosciute a titolo non risarcitorio.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante i parametri di cui all'Allegato «CP».

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera c) il corrispettivo è adeguato come segue:

a) utilizzando i parametri previsti dall'Allegato schema di parcella come di seguito riportato:

- limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva, con riferimento all'importo contrattuale della variante (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa, senza che rilevinno le opere omesse o espunte);

- limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dalla approvazione della variante (inteso come maggiore importo in assoluto rispetto all'importo contrattuale).

5. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;

b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 20% (venti per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;

c) riguardano varianti di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

6. Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri.

7. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazione, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di esecuzione. A tal fine:

a) per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione;

b) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di

conto finale o di collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico incaricato.

1.13 Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 1.11, eventualmente adeguati e diminuiti delle penali, sono corrisposti entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi	Fasi di progettazione	decorrenza dei termini
	Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva	approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo: saldo del relativo corrispettivo;
Fasi	Fasi di esecuzione	decorrenza dei termini
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	Stati avanzamento lavori: fino all'80 per cento del relativo corrispettivo; collaudo provvisorio: saldo del 20 per cento;
Qcl.02	Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) – rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	
Qcl.03	Controllo e aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	
Qcl.05	Contabilità dei lavori a corpo	
Qcl .06	Certificato di regolare esecuzione	

2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:
- dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
 - dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione, per il pagamento dei

corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) ^(vi) punti percentuali.
4. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie, nelle proporzioni di cui all'articolo 12, comma 5. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte connessa alle predette fasi, purché effettivamente e utilmente eseguite.
5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 1.21.
6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
 - a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
 - b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
 - c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5;
 - d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
 - e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
^(vii)
7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.
8. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione il responsabile del procedimento può autorizzare il / provvede al ^(viii) frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di progettazione, in acconti proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo.
9. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di esecuzione, in acconti proporzionali agli stati d'avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.

1.14 Conferimenti verbali

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 30 (trenta).
4. gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 1.11 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3.

1.15 Garanzie

1. La polizza copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 90.000,00 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
2. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo ^(ix) e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi.
3. Il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con _____, n. _____ in _____, con validità fino al _____, con un massimale di euro _____.

1.16 Adempimenti legali

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita l'autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.
3. il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali ^(x) di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____ alla quale ha allegato n. _____ certificati di regolarità contributiva.
4. E' stato acquisito il DURC, prot. _____ in data _____ attestante la regolarità contributiva del Tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

1.17 Subappalto; prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.
3. Ai sensi dell'articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le prestazioni che il Tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto del citato articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016; le prestazioni subappaltabili sono le seguenti:
 - a) _____;

1.18 Definizione delle controversie

1. Ai sensi dell'articolo 209, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia

previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 209, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Brescia; ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-

legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

1.19 Prestazioni opzionali sin dall'origine

1. Il valore stimato su cui è stata calcolata la prestazione è di € 82.000,00 di lavori. I lavori a base d'asta per la riqualificazione del campo a sette è stimata in € 62.000,00. Qualora a seguito di redazione del progetto il valore dei lavori sia inferiore a quanto stimato il progettista provvederà a redigere delle opzioni migliorative degli impianti di illuminazione del centro Redaelli fino alla concorrenza di computo di € 82.000,00 da indicarsi come elaborati complementari al progetto. Il compenso per tale valore opzionale di lavori è già riconosciuto nella prestazione di cui al presente contratto.
2. Le eventuali prestazioni opzionali ulteriori rispetto a quanto sopra indicato potranno essere riconosciute solo se l'importo della prestazione non supererà il valore contrattuale di 40.000,00 € in quanto diversamente sarà necessario provvedere all'affidamento ad altro soggetto. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) è comunque possibile effettuare prestazioni opzionali fino alla soglia dei € 30.000,00.

1.20 Domicilio, rappresentanza delle parti

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la propria sede in Bagnolo Mella (BS) Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato o tramite PEC si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.
2. Il Tecnico incaricato individua:
 - a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'Ing. Michele Pelamatti, in qualità di responsabile del Procedimento dell'Amministrazione committente.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

1.21 Tracciabilità dei pagamenti

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non

in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal presente contratto.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
 - a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

1.22 Disposizioni integrative e interpretative dell'Allegato schema di parcella

1. L'importo dei corrispettivi posti a base di gara è stato determinato dall'Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni; a tali fini è stato ritenuto congruo e ragionevole fare riferimento ai parametri di cui decreto ministeriale 17/06/2016.

2. Le classificazioni selezionate sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell'incarico.
3. Le prestazioni normali selezionate devono essere eseguite in conformità alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del d.P.R. n. 207 del 2010, come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante.
4. Le prestazioni accessorie previste direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni normali in applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 o del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure riconducibili a prestazioni normali, sono comprese nell'incarico e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente.
5. Le prestazioni accessorie per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessivo.
6. L'importo del corrispettivo di cui al comma 1 è stato determinato dopo aver accertato che esso non è superiore a quello determinabile in base al D.M. 17/06/2016. Qualora, per qualunque motivo, tale condizione venisse meno, in qualunque fase prima del pagamento del saldo del corrispettivo, l'importo di quest'ultimo è ridotto automaticamente nella misura necessaria a ristabilire la predetta condizione.

1.23 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ^(xi)
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del Tecnico incaricato.

_____, li _____

Il Dirigente Tecnico

Per l'Amministrazione committente

Sommario

Città di Gardone Val Trompia	1
1.1 Oggetto dell’incarico	2
1.2 Obblighi legali	3
1.3 Descrizione delle prestazioni	3
1.3.1 Progettazione	5
1.3.2 Direzione dei lavori.....	6
1.3.3 Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008	7
1.3.4 Certificato di regolare esecuzione	7
1.4 Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico.....	7
1.5 Altre condizioni disciplinanti l’incarico	8
1.6 Variazioni, interruzioni, ordini informali	9
1.7 Durata dell’incarico e termini.....	9
1.8 Penali	11
1.9 Riservatezza, coordinamento, astensione.....	12
1.10 Risoluzione del contratto.....	13
1.11 Determinazione dei corrispettivi	14
1.12 Adeguamento dei corrispettivi	15
1.13 Modalità di corresponsione dei corrispettivi	17
1.14 Conferimenti verbali.....	19
1.15 Garanzie.....	19
1.16 Adempimenti legali.....	20
1.17 Subappalto; prestazioni di terzi.....	20
1.18 Definizione delle controversie.....	20
1.19 Prestazioni opzionali sin dall’origine	22
1.20 Domicilio, rappresentanza delle parti	22
1.21 Tracciabilità dei pagamenti	22
1.22 Disposizioni integrative e interpretative dell’Allegato schema di parcella	23
1.23 Disposizioni transitorie e finali	24

-
- i Per Stazioni appaltanti diverse dagli enti locali sopprimere le parole «, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000».*
 - ii Adattare alla situazione specifica.*
 - iii Adeguare agli effettivi contenuti dell'incarico.*
 - iv Adeguare agli effettivi contenuti dell'incarico.*
 - v Se non è affidata la direzione lavori sopprimere le parole «e di esecuzione».*
 - vi In realtà la misura percentuale potrebbe essere minore, in relazione all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2002, purché non sia iniquo nei confronti del creditore, pena la nullità della clausola; si suggerisce comunque di lasciare la maggiorazione prevista.*
 - vii Per Stazioni appaltanti diverse dagli enti locali sopprimere le parole «, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000».*
 - viii Scegliere l'opzione tra «può autorizzare il» e «provvede al», sopprimendo la relativa espressione non pertinente, a seconda che il frazionamento degli importi sia discrezionale oppure sia un'obbligazione contrattuale.*
 - ix Se del caso adattare al caso specifico.*
 - x Sopprimere la parte che non interessa a seconda che si tratti di tecnico singolo o di soggetto complesso composto da più professionisti.*
 - xi Per Stazioni appaltanti diverse dagli enti locali sopprimere le parole «, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000».*